

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to *Gastaldi Flavio*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *TOCCI Dr. Giuseppe Francesco*

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to *RIORDA Raffaella*

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *GILETTA Pierangelo*

=====

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 24.03.2021, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *TOCCI Dr. Giuseppe Francesco*

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24.03.2021 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *TOCCI Dr. Giuseppe Francesco*

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesposto verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

=====

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 24.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco



COMUNE DI GENOLA

Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 16

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale ai fini della approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì UNO del mese di FEBBRAIO, alle ore 15,00, presso la sala Giunta del Comune, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
GASTALDI Flavio – Sindaco	X	
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore	X	
BIONDI Stefano – Assessore	X	
	3	=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GASTALDI Flavio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

➤ il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...";

➤ il comma 652, così come modificato da ultimo dall'art. 57-bis, c. 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."

➤ il comma 653 ai sensi del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

➤ il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

➤ il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;

- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 "... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ..." nella quale si rappresenta che "... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ..." e questo in quanto, da un lato "... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto "... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...", e dall'altro che "... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...", quanto il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";

Rilevato che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Preso atto che la citata deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA definisce all'art. 6 la procedura di approvazione del piano economico finanziario, delineando il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Preso atto che il successivo art. 7 della delibera n. 443/2019 prevede "meccanismi di garanzia" del funzionamento del sistema e che, in particolare, in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del PEF, l'ente territorialmente competente che ha richiesto i dati e gli atti ne dà comunicazione all'ARERA, la quale provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi di procedere irrogando sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo ai limiti previsti dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/1995, "salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri";

Considerato che il Comune di Genola ai fini del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti fa parte del Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (CSEA) ossia il consorzio obbligatorio individuato dalla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 all'art. 11 e finalizzato precisamente a garantire la gestione dei servizi di raccolta e nettezza urbana e che tale consorzio fa parte dell'ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE (A.A.C.), Consorzio di Enti locali, con una partecipazione del 26,70%,

Preso atto che l'attuale gestione materiale dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti nonché nettezza urbana è in capo al raggruppamento composto dalle ditte San Germano, del gruppo Derichebourg, Proteo e Cooplat, Raggruppamento di imprese che si è aggiudicato un appalto a livello consortile affidato in nome e per conto dei 54 comuni consorziati da C.S.E.A. – Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente.

Considerato che al fine di giungere alla approvazione delle tariffe TARI con le modalità stabilite da ARERA, I Comuni facenti parte del Consorzio hanno sviluppato il seguente programma:

1. Raccolta dei dati del piano finanziario economico (PEF) grezzo degli appaltatori da parte di CSEA
2. Raccolta dei dati inerenti il PEF dai singoli Comuni da parte di CSEA
3. Sviluppo del PEF con tutte le componenti raccolte da parte di CSEA

4. Validazione del PEF da parte di CSEA

5. Predisposizione dei PEF autonomi per singolo Comune

6. Approvazione del PEF e conseguente approvazione delle tariffe TARI da parte dei Comuni

7. Invio del PEF ad ARERA da parte dello CSEA

8. Approvazione del PEF da parte di ARERA o eventuali richieste di modifica da Parte di ARERA.

Preso atto che per quanto riguarda l'anno 2020, l'art. 57, c. 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, introducendo il comma 683-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Visto l'art. 107 comma 4 del dl 18 del 17 marzo 2020 "cura Italia" che aveva spostato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe, precedentemente fissato dal decreto fiscale (dl 124/2019) al 30 Aprile 2020 ;

Visto Articolo 107 comma 5 del dl n.18 del 17 marzo 2020 "cura Italia" che ha consentito per il 2020 di approvare le stesse tariffe 2019 e che consentiva di determinare e approvare il PEF 2020 entro il 31/12/2020;

Visto la deliberazione consiliare n. 08 del 30/04/2020 con la quale il Comune di Genola ha approvato per l'anno 2020 le stesse tariffe del 2019;

Considerato che in merito al Pef TARI 2020 è avvenuta la seguente corrispondenza tra il nostro Ente e lo CSEA;

- la nota Prot. 374 del Consorzio CSEA, gestore del servizio rifiuti, del 05.02.2020 con il quale veniva richiesto l'invio del materiale necessario alla predisposizione del piano finanziario 2020;
- Invio in data 26.02.2020 con protocollo n. 842, del materiale richiesto al Consorzio CSEA, ed in data 10.03.2020 è stata inviata la dichiarazione di veridicità del Sindaco;
- la nota del Consorzio prot. 3018 del 16 ottobre 2020 con il quale si esponevano difficoltà nelle tempistiche per la predisposizione del piano finanziario TARI 2020:
- Invio da parte dell'Ente tramite PEC in data 04.11.2020 prot. 4439 con la quale veniva indicato al Consorzio il termine del 20.11.2020 per la trasmissione del Piano, al fine di poter procedere ad una verifica dei dati.
- Ricevimento del Piano Finanziario dallo CSEA , nonostante il sollecito, in data 16.12.2020 con nota 3906 e ricevuto tramite PEC dal nostro Ente in data 17/12/2020 prot. 5264;

PRECISATO che, il Consorzio C.S.E.A., non rispettando quanto previsto dall'ARERA con la deliberazione n. 443 del 31.10.2019, ha inviato al Comune il piano finanziario TARI non validato e privo di dichiarazione di veridicità e relazione di accompagnamento prevista dalla deliberazione dell'Arera 443/2019;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, evidenziata l'impossibilità oggettiva di verificare entro il 31.12.2020 ed in tempo utile per la predisposizione dei documenti istruttori finalizzati all'approvazione da parte dell'organo consiliare competente, la correttezza e congruità dei dati trasmessi con ingiustificato ritardo, al fine di non incorre in sanzioni e rispettare i termini di legge, ha ritenuto di prendere atto del Piano finanziario 2020 trasmesso dal soggetto gestore "Consorzio Csea" con la delibera di Giunta municipale n.103 del 28/12/2020, riservandosi di rivedere il piano in tempo successivo e sottolineando l'estremo ritardo con cui il Consorzio ha inviato i dati senza la validazione e privo di dichiarazione di veridicità e relazione di accompagnamento;

Considerato che in merito al PEF Tari 2021, il Consorzio SEA ha richiesto solamente in data 25 gennaio 2021 i dati di pertinenza del Comune necessari per la redazione del PEF TARI 2021;

Preso atto che, nel caso in cui il PEF TARI 2021 validato dallo CSEA non perviene in tempo utile per la sua analisi al fine di poterlo approvare in Consiglio insieme alle nuove tariffe 2021, l'Amministrazione dovrà comunque approvare delle tariffe TARI in quanto la Finanziaria 2021 non ha dato la possibilità come nel 2020 di poter approvare il PEF successivamente alla approvazione del Bilancio di Previsione;

Rilevato che è altamente probabile che si arrivi alla data di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2023 senza avere il PEF TARI 2021;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali Dlgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

A votazione unanime favorevole e palese

DELIBERA

1) di proporre al Consiglio comunale di approvare per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 28 comma del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale, confermando l'impianto tariffario dell'anno 2019 già confermato per l'anno 2020, a causa della assenza del piano economico finanziario 2021 validato dal Consorzio SEA e aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA;

2) di quantificare nello schema del bilancio di previsione 2021-2023 in €. 284.638,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.